

VERBALE DI INTESA APPLICATIVO DEL CONTRATTO REGIONALE TRASPORTO PERSONE 15 GIUGNO 2012

Il giorno **19 giugno 2012** presso la sede della Confartigianato Imprese del Veneto sita in Marghera Venezia

tra

la **Confartigianato Imprese del Veneto** rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero e dal presidente di categoria Becherle, assistiti dal segretario regionale Patrizio Morettin, dal responsabile della divisione per le relazioni sindacali Ferruccio Righetto, da Oscar Rigoni dell'Ufficio medesimo e dai sigg.ri Andrea Rigotto, Piero Buogo e Stefano Garibbo;

la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, dal Presidente della categoria Massimo Fiorese, assistiti dal Segretario generale Mario Borin, dal Sig. Sergio Barsacchi responsabile regionale Cna Fita e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI Veneto**, rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D'Aliberti;

e

la **FILT CGIL** rappresentata dal Segretario Regionale Ilario Simonaggio e da Vittorio Bertocco;

la **FIT CISL** rappresentata dal Segretario Regionale Gaetano Antonello e Flavio Pavan;

la **UILTRASPORTI UIL** rappresentata dal Segretario Regionale Daniele Zennaro ed Umberto Zerbini;

considerate le possibili difficoltà applicative della nuova intesa regionale sul trasporto persone

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. DECORRENZA

Limitatamente agli articoli segnalati di seguito la decorrenza è prevista dal 1 luglio 2012:

art. 5 Classificazione del personale

art. 8 Orario di lavoro

art. 9 Modalità di computo della prestazione lavorativa

art. 10 Orario di lavoro plurimensile

art. 11 Straordinario

art. 12 Ferie

art. 13 Permessi

art. 22 Indennità di trasferta

Per gli articoli non espressamente indicati viene mantenuta la decorrenza dal 15 giugno 2012.

ART. 2 RETRIBUZIONE

Fermo restando la decorrenza dell'aumento a far data dal 1 giugno 2012, le imprese potranno applicare detto aumento anche con il cedolino paga di luglio 2012. Si conviene che la quota da corrispondere per il mese di giugno sia contabilizzata in maniera forfettaria, di importo pari all'aumento previsto dal contratto.

Tale quota si intende ridotta nel caso di sospensione per mancanza di lavoro ovvero cause che non diano diritto alla retribuzione; sarà altresì ridotta nel caso di assunzione/risoluzione del rapporto di lavoro nel mese di giugno ovvero commisurata all'orario di lavoro pattuito nel caso di rapporto a tempo parziale. Rimane inteso che nulla sarà dovuto dalle imprese che applicano un salario superiore a quello indicato al 31 maggio 2012 nella tabella di cui all'art. 6.

ART. 3 VERSAMENTO SECONDO LIVELLO EBAV

Si riportano di seguito i versamenti previsti dal 1 settembre 2012 al secondo livello Ebav:

FONDI	IMPRESE	%	LAVORATORI
Promozione	0,60		
Formazione	1,45		
Ambiente e sicurezza	0,70		
Sussidi assistenziali	1,05		0,60
Professionalità	1,00		0,60
Crisi Area Settore	2,00		0,50
Comm. Bilaterale di categoria	0,75		0,75
TOTALE	7,55		2,45

Detti importi sostituiscono l'analoga tabella prevista all'art 20 del contratto sopraccitato.

ART. 4 APPRENDISTATO

In via transitoria, in attesa di una definizione del catalogo regionale, si farà riferimento ai profili formativi previsti dalla disciplina dell'apprendistato CCNL Trasporto merci già citata.

Letto, confermato e sottoscritto

CONFARTIGIANATO DEL VENETO

FILT CGIL

CNA DEL VENETO

FIT CISL

CASARTIGIANI DEL VENETO

UILTRASPORTI